



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria

ALLEGATO 7

COMUNI DI _____

PROVINCIA DI _____

Schema di
CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE,
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
(METANO) ESERCIBILE NEL TRANSITORIO
AD ARIA PROPANATA O GPL
NEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO
n° _____

_____, li _____
Registrato a _____ in data _____

Rep. n. _____
Rep. _____

COMUNE DI _____

Rep. n. _____

Provincia di _____

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) NEI COMUNI DI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale, avanti di me, Dott. _____, Segretario Comunale del Comune di _____, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso in conformità dell'Art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una parte _____ nato a _____ (____) il _____, residente alla via _____ n. ____, Cod.Fisc. _____, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio _____ di questo Comune (Cod.Fisc. _____) il quale si costituisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato; dell'altra il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ della Concessionaria, restata aggiudicataria della gara per licitazione privata, _____ con sede in _____ (____), alla Via _____, n. __ - Partita I.V.A. n. _____. Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

- 1) che con deliberazione della Giunta Comunale dei Comuni di _____ n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento in Concessione per la realizzazione e gestione della distribuzione del gas metano sui territori di _____ tra cui il Regolamento di Utenza;
- 2) che con deliberazioni della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della rete metanodottistica cittadina per l'importo complessivo netto di € _____, di cui € _____ per lavori ed € _____ per somme a disposizione;
- 3) che il predetto progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati grafici:

_____ nonché del Piano Economico Finanziario, la Carta dei servizi e dei seguenti ulteriori elaborati:

_____;

- 4) che la realizzazione dell'opera è per il 50% a carico del contributo previsto dal *Programma di metanizzazione della Sardegna* e la restante copertura dell'investimento è a carico della Concessionaria;
- 5) che la gestione dell'opera, compreso manutenzioni ordinarie e straordinarie, è a totale ed esclusivo carico della Concessionaria;
- 6) che con Determinazione n. ____ adottata dal Responsabile del Servizio _____ in data _____ si approvava l'aggiudicazione a favore della Concessionaria _____ con sede in _____ (____), alla Via _____, n. __ - Partita I.V.A. n. _____, a seguito della gara di concessione per licitazione privata tenutasi in data _____ come da verbale relativo per un importo netto dei lavori di € _____) (_____)oltre I.V.A.;
- 7) che sono stati effettuati gli accertamenti di rito, prescritti dalla normativa vigente, in ordine

al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sia in fase di gara, come si rileva dai relativi verbali, sia all'atto della stipula del presente atto;

8) che è stata acquisita la certificazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____, rilasciata in data _____ Prot. n. _____, corredata del nulla osta ai sensi dell'Art. n. 10 della Legge 31/05/1965 e successive modifiche;

9) che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'appalto aggiudicato ai sensi dell'Art. 80, comma 11, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento) dandone, altresì, informazione anche alla Prefettura di _____;

10) che il Responsabile unico del Procedimento (RuP), _____, in data ----, prot. n.----, ha sottoscritto l'attestazione di cui all'Art. 71, comma 1, del Regolamento;

11) che il Responsabile unico del Procedimento, _____, ed il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, Sig. _____, in data ----, prot. n.----, hanno sottoscritto il verbale di cui all'Art. 71, comma 3, del Regolamento.

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento Concessione

_____ nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio _____ del Comune di _____, in seguito chiamato "CONCEDENTE", in nome, per conto nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo, in esecuzione della determina n. ____ Reg. Gen. del ____/____/____, dà e concede all'impresa _____, con sede in _____, Partita IVA _____, in seguito denominato "CONCESSIONARIA/O o DISTRIBUTORE", che a mezzo del suo _____ come sopra identificato, accetta la Concessione per la realizzazione della rete e gestione del pubblico servizio di distribuzione gas per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito e conseguentemente è affidata alla Concessionaria la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle relative opere ai sensi e per gli effetti tutti delle vigenti leggi e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47-236-237/2000 e n. 229/2001. La concessione è data alla Concessionaria per la fornitura del gas mediante tubazioni nei territori comunali.

A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico, di proprietà del Comune, occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio concesso, è dato in comodato gratuito dal Comune alla Concessionaria per tutto il periodo di gestione del servizio. Pertanto non verrà corrisposta alcuna tassa presente e futura di occupazione del suolo e sottosuolo COMUNALE da parte della Concessionaria.

Resta a carico della Concessionaria l'acquisizione delle aree private eventualmente necessarie per l'esecuzione delle reti e degli impianti accessori con le procedure previste per legge, salvo l'obbligo del Comune di collaborare per l'acquisizione di tali aree in particolare emanando tutti i relativi provvedimenti che non siano già delegati alla Concessionaria.

Titolo I - Oggetto del contratto e durata

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto di concessione ha per oggetto il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli Artt. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 164/2000.

La Concessionaria si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore:

- a regime gas naturale nelle reti urbane;
- nel transitorio aria propanata o GPL tal quale.

La pressione di distribuzione del gas, misurata lungo la rete stradale, dovrà essere comunque tale da evitare il pericolo dello stacco o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI - CIG per il gas distribuito.

Il servizio dovrà essere erogato nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza.

Il presente contratto, oltrechè dal citato D.Lgs. 164/2000 è regolato dalle seguenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: 47/2000, 236/2000, 237/2000, 229/2001 nonché dal quadro normativo vigente per la realizzazione dei lavori pubblici.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni **12 (dodici)** con decorrenza dal giorno ____ (____), mese _____, anno ____ (____), che è la data di entrata in esercizio totale degli impianti, messa in gas degli impianti, come risulta da apposito verbale, e pertanto terminante il giorno ____ (____), mese _____, anno ____ (____). La decorrenza della durata deve essere in ogni caso succedanea alla data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intero intervento.

Eventuale inizio parziale degli impianti, in pendenza del sopracitato collaudo, non costituirà pertanto decorrenza del predetto termine.

La durata della concessione, in caso di interruzione del servizio dovuto a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, come guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti e così via), sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste, ogni qualvolta si verificassero, la Concessionaria dovrà dare comunicazione scritta al concedente.

Qualora intervengano normative di settore che stabiliscano una durata massima inferiore a quella prevista al 1° comma, il concedente effettuerà il riscatto anticipato come previsto ai successivi articoli.

Il Comune si impegna, per tutta la durata della concessione, a non concedere autorizzazioni a terzi per il collocamento di condutture gas per gli usi previsti dal presente contratto sul territorio comunale, salvo quanto previsto nel successivo **art. 54**.

Titolo II - Attività di progettazione dell'impianto di distribuzione

Art. 4 – Progettazione definitiva della rete di distribuzione

La Concessionaria unitamente all'offerta, in sede di gara dovrà, a propria cura e spese, presentare il progetto definitivo, redatto in osservanza alla legge n. 109/94 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., partendo dal progetto preliminare posto a base di gara al quale

possono essere apportate eventuali modificazioni migliorative, fermo restando le zone del territorio comunale da servire.

Art. 5 – Progettazione esecutiva della rete di distribuzione

La Concessionaria dovrà, a propria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RuP, indicando ivi anche il tempo utile per la redazione stessa che in ogni caso non può essere superiore a ____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data della richiesta, elaborare la progettazione esecutiva ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovrà recepire eventuali prescrizioni fatte da parte degli Enti sovracomunali interessati, a vario titolo, al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili, di loro competenza, nonché apportare eventuali modifiche al progetto definitivo offerto richieste dalla amministrazione nonché tutti gli atti, complementari e succedanei, alla stessa. Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge: L. n. 109/94 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii., D.M. n. 145/2000, D.Lgs. n. 494/96 e D.Lgs. n. 528/99, in quanto sono da redigere i piani di sicurezza e coordinamento, previa opportuna validazione di cui all'Art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., dovrà essere approvato dal Comune.

Dell'avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i ____ giorni successivi alla trasmissione del progetto esecutivo come si rileva dal protocollo di trasmissione, da parte dell'organo competente del Comune sarà data apposita comunicazione scritta alla Concessionaria. Il progettista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza valida per l'intera durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere consegnata all'Ente Concedente unitamente al progetto esecutivo. In caso di tardiva trasmissione del progetto esecutivo rispetto al tempo concesso dal RuP con la nota sopra detta, sarà applicata una penale di € ____,00 per ogni giorno di ritardo. Tale compenso, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 60**, sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VII.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto di Concessione o di servizio

I seguenti elaborati, redatti a cura e spesa della Concessionaria dopo la sottoscrizione del presente atto, previa approvazione da parte dagli organi competenti dei Comuni interessati, faranno parte integrante del presente contratto di servizio:

Il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000);

Il Capitolato Speciale d'Appalto;

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

L'elenco dei prezzi unitari;

I piani di sicurezza previsti dall'Art. 31 della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.;

Il cronoprogramma;

unitamente ai seguenti documenti:

Il Piano Economico-Finanziario, sub a);

Il Regolamento di Utenza, sub b);

Carta dei servizi, sub c);

già prodotti in sede di gara.

Titolo III - Attività di costruzione dell'impianto di distribuzione

Art. 7 - Realizzazione impianto di distribuzione

Il distributore è obbligato a costruire le opere per la metanizzazione dei territori comunali attenendosi alle disposizioni di cui al progetto esecutivo approvato, che farà parte integrante del presente atto, di importo complessivo netto pari ad € _____, oltre I.V.A.. La rete di primo impianto sarà costituita dalle condotte stradali di trasporto e distribuzione, complete delle apparecchiature ed accessori di riduzione della pressione e di misura come da progetto-offerta. La Concessionaria, fatte salve ed inalterate la consistenza, la tipologia, lo sviluppo e le fasi di esecuzione della rete di primo impianto prevista dal progetto-offerta, potrà apportare al progetto esecutivo stesso quelle modifiche che, alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto esecutivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto di distribuzione. Le opere dovranno essere eseguite secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in accordo con le leggi vigenti, nonché di equa distribuzione della rete sul territorio comunale.

Tale cifra assume valore definitivo e costituisce quindi l'importo fisso ed invariabile del corrispettivo del valore offerto dell'impianto, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 26, comma 4, della Legge 109/94 e ss.mm.ii., non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'Art. 1664 del Codice Civile (Art. 26, comma 3, della Legge). La Concessionaria assume l'obbligo di portare a compimento i lavori di realizzazione oggetto del presente contratto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese.

Art. 8 – Normativa di riferimento

Nell'esecuzione degli impianti, il distributore dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto esecutivo, approvato dall'Ente concedente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/94 e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. (Regolamento), al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto), al D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii. e, comunque, in conformità alla perfetta regola d'arte. Altresì si deve attenere a tutte le norme tecniche regolanti la costruzione di metanodotti e a quelle di validità generale che, a titolo indicativo ma non esaustivo, di seguito si riportano: Codice Civile, art. 1341 - Codice Civile, art. 889 (distanza dai fabbricati) - Codice Civile, artt. 1655-1677 (libro IV, titolo III, capo VII) - Legge 26.07.1965 n° 996 (prevenzione incendi) - Legge 05.11.1971 n° 1086 - D.M. 14/02/92 - D.M. 09/01/96 - D.M. 16/01/96 - Legge 28.02.1967 n° 105 - Legge 10.12.1981 n° 741 - D.P.R. n° 547 del 27.04.1955 (prevenzione infortuni – cap. X) - D.P.R. n° 156 del 29.03.73 (competenze Circolari costruzioni teleferiche e telefoniche) - D.P.R. n° 753 del 11.07.80 (distanze da linee ferroviarie) - R.D. n° 327 del 30.03.42 (demanio marittimo) - D.M. del 27.09.1965 (prevenzione incendi) - D.M. del 31.07.1934 (interfer. con serbatoi inter. Prodotti petroliferi) - D.M. del 23.02.1971 (interfer. con linee ferroviarie) - D.M. del 26.03.1980 e 27.07.1985 (norme opere in c.a. ecc) - D.M. del 21.03.1981 (indagini terreni, stabilità opere di sostegno) - Circ. M.I. n° 56/16.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 53/12.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 46/03.06.69 (installazioni metanifere) - Circ. ITG n° 1871/62 (interferenze cavi telefonici e telegrafici) - D.M. 21.05.1974 (recipienti a pressione) - D.P.R. n° 675/21.07.1982 (materiali elettrici in atmosfere esplosive) - D.M. 16.02.1982 (certif. VV.F. per cabine prelievo gas naturale) - D.M. 01.12.1975 (appar. contenenti liquidi caldi sotto pressione) - Legge 07.12.1984 n° 818

(nulla osta per certificati di prev. incendi) - D.M. 24.11.1984 (norme di sicurezza antinc. per gas naturale) - D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) – D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 – Ordinanza n° 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 (Classificazione sismica del territorio nazionale e normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica) e ss.mm.ii. – Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) - Norme UNI – CIG (Ente Nazionale di Unificazione – Comitato Italiano Gas) - Norme CTI (Comitato Termotecnico Italiano) - Norme ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) - Norme USSL (Unità Socio Sanitaria Locale).

Art. 9 – Dichiarazioni Concessionaria

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, la Concessionaria contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l'appalto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc. Le opere comprese nell'appalto risultano dagli elaborati di progetto richiamati in premessa.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Ove si evidenzia la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'Art. 25 della legge 109/94 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Obblighi della Concessionaria in fase di costruzione

Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, la Concessionaria s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. la Concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

a bis) quanto sopra detto vale anche, a realizzazione avvenuta ed in fase di gestione, per gli operai del settore gas.

b) la Concessionaria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) La Concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. In particolare poiché il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii. è prescritto per le caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore di lavoro subappaltatore e i lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere, prescritto dall'art. 31, comma 1-bis, lett. c), della legge n. 109/94 e dall'art. 9, comma I, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 494/96 (come definito dall'art. 2, comma I, lett. f-ter) dello stesso D.Lgs. n. 494/96), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Tali piani, in virtù dell'Art. 110 del Regolamento, costituiscono parte integrante del presente contratto. In caso di inosservanza saranno sospesi i lavori, fino al relativo adempimento, accertato dalla Direzione Lavori e da essa attestato alla stazione appaltante, che non saranno considerati ai fini del conteggi del tempo utile per completare i lavori.

d) La Concessionaria dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. La Concessionaria dovrà fornire al Committente copia dei Mod. F24 o, in alternativa, un certificato attestante la correttezza contributiva rilasciato dall'INPS per il proprio personale.

Nell'esecuzione delle opere la Concessionaria assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

La Concessionaria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

La Concessionaria darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

La Concessionaria, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata della direzione dei lavori in cantiere e del suo eventuale sostituto.

Nell'esecuzione delle opere, il distributore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal distributore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

Art. 11 - Subappalto

Il subappalto, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, sarà regolato dalle norme di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come da ultimo modificato dall'art. 34 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e dall'Art. 141 del Regolamento. In ogni caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante sulla base di formale richiesta da parte della Concessionaria, secondo le procedure e nel rispetto di quanto indicato nell'art.18, commi 3, 4, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge n. 55/90. Ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della stessa legge n.55/90, introdotto dall'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è fatto obbligo alla Concessionaria, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tutti i contratti di subappalto debbono essere trasmessi all'Ente concedente.

Art. 12 – Sospensioni lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili al Concessionario.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dal Concessionario ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Concedente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo al Concessionario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del Concessionario delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. In ogni caso si applicano l'Art. 133 del regolamento e l'Art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 13 – Garanzie dei lavori

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, il Concessionario si impegna a garantire al Concedente per la durata della Concessione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo il Concessionario si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei

materiali installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori alla durata della concessione, queste verranno trasferite al Concessionario.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Concedente riconosce al Concessionario è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. Tale compenso, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 60**, sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VII.

Art. 14 - Definizioni

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al Concessionario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dal Concessionario.

Art. 15 – Avanzamento lavori

Ai fini del calcolo dell'avanzamento dei lavori e della verifica del programma lavori stesso, il Direttore dei Lavori redigerà apposito stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, ogni qualvolta si raggiunga l'ammontare equivalente al 30% dell'intero valore delle opere di cui al precedente **Art. 6**. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà trasmesso al Concedente. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Concedente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso al Concessionario che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 16 – Prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii. non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Si potrà applicare il prezzo chiuso, ai sensi dello stesso art. 26, comma 4, se ed in quanto applicabile al presente contratto.

Art. 17 – Direzione Lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Concedente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove il Concessionario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente al Concessionario le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; il Concessionario provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora il Concessionario non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Concedente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, il Concessionario potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve del Concessionario e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

Art. 18 - Collaudo

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto, saranno soggette a collaudo, statico ed in corso d'opera, da definirsi nei tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, il distributore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso; in mancanza si provvederà d'ufficio con relativo addebito al Concessionario. Il collaudo sarà eseguito da un tecnico indicato, a sua discrezione, dall'*Assessorato regionale dell'Industria*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve del Concessionario, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte. Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'appaltatore. Della visita di collaudo è redatto

processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dal Concessionario, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal concedente e da quanti altri intervenuti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Concessionario e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Concessionario stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

In mancanza si procederà in danno, annotando nel Registro di cui al successivo **Art. 60**, che sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VII.

Art. 19 - Controversie

Qualora il Concessionario dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove non si raggiunga l'accordo bonario e l'impresa confermi le citate riserve, per la definizione delle controversie sorte troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge n. 109/94, le disposizioni di seguito indicate.

Art. 20 - Programma Lavori

Il Concessionario o distributore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Amministrazione concedente in ordine al servizio stesso, dovrà acquisire, a proprie cure e spese, tutti i permessi, i nulla-osta, le autorizzazioni e simili necessari per la realizzazione degli impianti, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di eventuali aree nel corso dello svolgimento dei lavori, il cui iter acquisitivo deve iniziare entro giorni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

I lavori dovranno avere inizio entro ____ (_____) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa acquisizione dei permessi, nulla-osta, autorizzazioni e simili sopra indicati, del cui ottenimento il distributore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'Ente concedente, e terminare entro ____ (_____) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori sopra detta. Le date di inizio lavori e ultimazione lavori debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla D.LL., dal Responsabile di cantiere del Concessionario e dal Responsabile unico del Procedimento (RuP) dell'Ente concedente e prontamente protocollato al Comune di _____. La consegna dei lavori di cui all'Art. 129 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., di fatto, coincide con l'effettivo inizio dei lavori di cui sopra che deve essere accertato dal RuP, ai sensi dell'Art. 8, lettera t), del medesimo D.P.R..

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'inizio dei lavori non saranno rispettati, sarà applicata al distributore una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del progetto esecutivo netto di cui al precedente Art. 6, pari ad € _____, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'ultimazione dei lavori non saranno rispettati, sarà applicata al distributore una penale pari all'uno per mille dell'importo del progetto esecutivo netto di cui al precedente Art. 6, pari ad € _____, per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso il Concessionario prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere alla D.LL. e al RuP il proprio programma lavori derivante, eventualmente, dalla rettifica del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo ovvero confermare espressamente lo stesso. Il

Concessionario, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere al Concessionario qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Ente concedente.

Nelle more dell'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili dell'intero territorio comunale di _____, di cui al punto 5 del Bando, il progetto esecutivo può eseguirsi, su richiesta scritta, dell'Amministrazione o del Concessionario, con modalità e tempi da stabilire all'uopo con il RuP, per lotti autonomi, sui quali gli stessi siano già stati acquisiti, fermo restando, nel complesso, i termini contrattuali offerti in sede di gara ed acquisiti nel contratto di servizio di cui al presente articolo.

Art. 21 – Avviamento all'esercizio

Fermo restando che i lavori di cui all'offerta fatta debbano essere realizzati tutti e nei tempi indicati dal concessionario stesso in sede di offerta, la messa in esercizio della rete realizzata potrà avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa sulla sicurezza.

Il distributore dovrà provvedere all'avviamento degli impianti realizzati secondo le seguenti modalità:

1. avviamento parziale – una parte dell'impianto può essere messa in esercizio solo quando per essa è stata rilasciata apposita certificazione di collaudo parziale;
2. avviamento generale – l'intero impianto sarà messo in esercizio solo quando per esso è stata rilasciata la certificazione di collaudo.

La decorrenza della durata della concessione deve essere, in ogni caso, succedanea alla data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intero intervento e, quando questo è stato effettuato per parti, in ogni caso con riferimento all'ultimo lotto collaudato che dovrà comunque rispettare la tempistica di cui al precedente **Art. 18** e dare atto dell'avvenuta collaudazione dell'intero intervento.

Art. 22 - Copertura assicurativa

In conformità alle vigenti disposizioni il Concessionario ha stipulato la garanzia/cauzione definitiva bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata a norma dell'Art. 30, comma 2°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.. Poiché il soggetto affidatario è in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000, rilasciato da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la polizza sopra detta è ridotta al 50%. Identificazione garanzia definitiva: _____.

In conformità alle vigenti disposizioni, a norma dell'Art. 30, comma 3°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii., il distributore ha stipulato idonea polizza assicurativa, che tenga indenne l'Ente concedente da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € _____.
Identificazione polizza assicurativa: _____.

All'atto della stipula del presente contratto di servizio il distributore produce copia delle garanzie sopra dette e s'impegna, altresì, o mantenere in essere ovvero a rinnovare dette garanzie per tutto il periodo di effettiva durata dei lavori, ivi comprese eventuali proroghe.

All'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario dovrà presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma dell'Art. 30, comma 4°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii. qualora l'ammontare dell'importo dei lavori superi l'importo di cui al D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000 (controvalore in euro di 10 milioni di Dsp). Il limite di indennizzo della polizza decennale, in virtù dell'Art. 104, Comma 1, del Regolamento, è assunto pari a € _____. Il limite di indennizzo della polizza decennale della responsabilità civile verso terzi, in virtù dell'Art. 104, Comma 2, del Regolamento, è assunto pari a € _____.

Il Concessionario ha stipulato, altresì, idonea polizza assicurativa, del valore di € _____ a copertura dei rischi nascenti dall'attività di distribuzione del gas metano nel Comune di _____. Identificazione polizza assicurativa: _____

Il Concessionario ha stipulato, inoltre, idonea garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari a € _____, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia degli oneri a proprio carico di cui al punto 14 del Bando. Identificazione polizza fideiussoria: _____

Le polizze di cui sopra dovranno essere depositate in Comune all'atto della stipula, separata, del contratto di servizio.

Titolo IV - Attività di manutenzione dell'impianto di distribuzione

Capo I - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 23 - Definizioni

Per manutenzione ordinaria s'intende ogni prestazione necessaria alla conservazione dell'impianto ed al suo normale funzionamento in sicurezza, compresa la sostituzione di pezzi o parti di ricambio usurate, la ricerca e la riparazione di fughe, nonché ogni ulteriore attività periodica o continuativa atta a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico.

Per manutenzione straordinaria s'intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti già in esercizio, compresi altresì le sostituzioni di parti degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci.

Art. 24 – Manutenzione dell'impianto

La Società Concessionaria, per l'intera durata del presente contratto si obbliga ad effettuare la manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti e tubazioni, con esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo e con totali oneri a carico della stessa Società, al fine di:

- mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto in modo che ne sia garantito il funzionamento e la continuità della regolare erogazione del gas secondo le leggi vigenti;
- osservare e fare osservare, nei limiti delle sue competenze relative alla gestione del servizio, le norme vigenti, in particolare quelle norme di sicurezza e di igiene che, durante l'esercizio del contratto venissero stabilite in riferimento al servizio gas. La Società Concessionaria si impegna fin da ora, al totale ed assoluto rispetto della deliberazione n. 236 del 28/12/2000 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas denominata "Adozione direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti a media e bassa pressione e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II - Ampliamenti rete

Art. 25 - Allacciamenti

Il distributore, in virtù dell'Art. 16, Comma 2, del D.Lgs. n. 164/2000, dovrà allacciare tutti coloro che ne facciano richiesta, alle condizioni di cui al successivo **Art. 38**.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, il distributore predispone la relativa progettazione che è a suo carico, mentre il cliente dovrà fornire al distributore stesso l'autorizzazione del proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà. Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione. Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano nella disponibilità del distributore, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione. La responsabilità della distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

I clienti che richiederanno l'allaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno fornire al distributore le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle dei circonvicini.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal distributore o da imprese da questi espressamente autorizzate. Qualora per intervenute disposizioni legislative e/o tecniche in materia, si rendesse necessario provvedere a variazioni, integrazioni progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate sino al punto di consegna dell'utente, il distributore sarà tenuto all'adeguamento degli impianti entro e non oltre i termini previsti dalle intervenute disposizioni con oneri e responsabilità a suo totale carico. Relativamente a ciascun allaccio la progettazione eseguita dovrà essere opportunamente riprodotta, ai fini dell'aggiornamento della rete di distribuzione gestita, sul progetto esecutivo realizzato.

Art. 26 - Estendimenti

Il distributore sarà tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformità alla vigente normativa, anche tecnica, nonché alla regola d'arte, nel rispetto dei criteri di sicurezza e continuità del servizio, gli eventuali estendimenti alla rete di primo impianto costruita secondo il presente contratto di servizio.

In particolare, il distributore dovrà estendere la rete nel caso in cui, sul nuovo tronco da realizzarsi sia assicurata una densità media di un "Utente" l'allaccio ogni **15 (quindici) metri** di nuova condotta come risulta dal piano di investimento per lo sviluppo e potenziamento

della rete offerto in sede di gara. Sono considerati “Utenti” coloro che hanno stipulato con la Concessionaria, tramite la società di vendita, un regolare rapporto di somministrazione del gas, così come indicato dal “Regolamento di Utenza”, **sub b)**, che fa parte integrante del presente contratto di servizio.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densità sopra indicata, saranno presi specifici accordi con i richiedenti e con l’Ente Concedente per la ripartizione delle spese necessarie, in considerazione dei principi di equità e parità di trattamento, che caratterizzano il servizio di distribuzione. I gruppi di utenti dovranno quindi rimborsare la società Concessionaria per le sole spese relative alla parte di impianto eccedente il suddetto indice di densità.

Qualora invece l’estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevalente sviluppo industriale per l’alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l’estensione rete sia l’eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e la Concessionaria.

Nel caso di accesso a contributi pubblici in conto capitale per l’estendimento rete le condizioni minime sopra previste s’intendono estese ogni **25 (venticinque) metri** di nuova conduttura per utente, mentre negli altri casi previsti si dovrà tenere conto della entità di detti contributi garantendo comunque un equilibrio economico-finanziario dell’investimento. I progetti di estendimenti rete, redatti a cura e spesa del distributore e secondo i canoni della normativa vigente, debbono essere sottoposti alla previa approvazione da parte del Concedente prima della relativa esecuzione, in caso contrario sarà applicata apposita penale pari al 25% del valore dei lavori stessi calcolato applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara con il relativo ribasso.

Tale compenso, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 60**, sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VII.

Art. 27- Modalità di esecuzione dei lavori

La Società Concessionaria si impegna a trasmettere al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione illustrante gli interventi programmati per l’anno successivo, con indicazione della tipologia, stima sommaria e data programmata per la realizzazione.

Il Comune entro 30 (trenta) giorni dal termine di presentazione della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, si impegna a trasmettere eventuali osservazioni e rilievi sul contenuto dei suddetti documenti alla Società Concessionaria che è tenuta a recepirli nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni.

Gli interventi di estensione o potenziamento della rete esistente dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune secondo le modalità di cui ai commi successivi, le cui determinazioni saranno vincolanti per la Società Concessionaria.

L’autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere concessa da parte della Giunta Comunale in conformità all’atto programmatico di cui ai commi precedenti, con apposito atto deliberativo. L’eventuale diniego dovrà essere motivato. Il provvedimento della Giunta Comunale dovrà essere adottato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Società Concessionaria.

Per ottenere la suddetta autorizzazione la Società Concessionaria dovrà inoltrare al Comune un progetto esecutivo, completo di computo metrico estimativo degli impianti da costruire e indicazione della media di utenza attuale di impianto gas da eseguire.

La Società Concessionaria si impegna, inoltre, a presentare al Comune, a fine lavori, il consuntivo delle opere realizzate, che dovrà tener conto degli eventuali contributi di allacciamento utenze riscossi ai sensi del precedente **art. 26 comma 3**, con indicazione della densità media di utenza al momento del collaudo dell'impianto. Tale consuntivo dovrà essere approvato con determinazione del Responsabile del contratto.

Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'urgenza del Sindaco di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche.

La Società Concessionaria dovrà ottenere tutte le autorizzazioni da parte di Uffici ed Enti competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti, comprese eventuali servitù di passaggio.

Eventuali impianti eseguiti senza l'autorizzazione preventiva del Comune, non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore della Società Concessionaria a fine concessione.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore e d'emergenza, la Società Concessionaria ha l'obbligo di preavvisare per iscritto, almeno dieci giorni prima dell'intervento l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale, allegando la planimetria delle aree interessate, il diametro, il tracciato delle tubazioni, le opere edili da eseguire, la data di inizio dei lavori e la durata dell'intervento e gli altri eventuali ulteriori dettagli di interesse, per ottenere il consenso e le prescrizioni relative.

La Società Concessionaria dovrà, inoltre, dare avviso a tutti gli Enti interessati, dei lavori di scavo che intende eseguire per ottenere gli eventuali preventivi accordi e/o consensi.

Non dovrà essere toccato alcun manufatto del Comune o di terzi senza avere dato tempestivo preavviso al Comune o ai terzi ed aver ricevuto la competente autorizzazione.

Tutti i lavori dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Tutti gli interventi su suolo pubblico che comportino manomissione della pavimentazione stradale, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Uffici Comunali competenti.

Nei casi di forza maggiore e d'emergenza la Società Concessionaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune degli interventi realizzati

Art. 28- Proprietà aree, servitù di passaggio ed altri diritti reali. Occupazione di suolo e Sottosuolo

La Società Concessionaria è tenuta a provvedere all'acquisizione delle eventuali aree, servitù di passaggio od altri diritti reali necessari alla realizzazione e utilizzazione delle estensioni e dei potenziamenti della rete previsti dal precedente **art. 26**. Sono a carico della Società Concessionaria gli eventuali oneri conseguenti.

Alla scadenza del contratto sarà onere della Società Concessionaria vendere al Comune o al nuovo gestore le aree acquistate funzionali all'impianto di distribuzione gas metano, per il valore delle suddette aree sul mercato al momento della cessione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di cessazione anticipata del contratto per risoluzione, recesso od altra causa.

La Società Concessionaria si assume l'onere di eventuali tasse o imposte provinciali, regionali e/o statali di occupazione del suolo.

Art. 29 - Obblighi del Comune

Il Comune dovrà rilasciare gli atti e i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione del servizio, con puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza (es.: autorizzazioni, acquisizioni di contributi ed incentivi, ecc.).

Il Comune si impegna a fare avvisare tempestivamente la Società Concessionaria prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie o piazze ove siano collocate tubazioni del gas.

La Società Concessionaria è, pertanto, tenuta alla segnalazione dell'ubicazione dei propri impianti fornendo stralci delle planimetrie.

Titolo V - Attività di gestione dell'impianto di distribuzione

Sezione I – Modalità di erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio

Art. 30 - Obblighi del distributore

Il distributore ha l'obbligo di garantire la qualità e la regolarità del servizio di distribuzione del gas metano, attenendosi alle previsioni di cui al D.Lgs. 164/2000 ed alle successive disposizioni attuative, con particolare riferimento alle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47/00, 236/00, 237/00 e n. 229/01 nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso l'idonea organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari. Competono allo stesso anche l'aggiornamento degli elaborati di progetto esecutivo in funzione degli allacciamenti e degli estendimenti rete di cui al precedente Titolo IV al fine di rappresentare l'intera rete di distribuzione alla fine del periodo della Concessione da porre come base per il suo successivo affidamento.

Il Distributore è inoltre tenuto ad adottare ed implementare, per tutto il tempo della Concessione, idoneo sistema GIS per la gestione delle reti comunali del gas. Tale sistema deve poter essere accessibile e fruibile da parte di funzionari del Comune in cui ricade l'intervento e della Regione.

Art. 31 – Caratteristiche del gas

La Società Concessionaria immetterà nella rete di distribuzione normalmente gas naturale con le stesse caratteristiche di quello acquistato dai Soggetti Fornitori, avente un potere calorifico medio di riferimento di 9,2 Mcal/mc standard misurato alla pressione di 760 mm di Hg ed alla temperatura di 15°C.

La Società Concessionaria potrà utilizzare, in attesa della realizzazione della rete di adduzione regionale di gas naturale, altro combustibile, avente caratteristiche tecniche equivalenti, previa autorizzazione del Comune da rilasciarsi entro 30 (trenta) gg. dalla richiesta.

In tal caso saranno presi opportuni accordi tra il Comune e la Società Concessionaria anche in merito alle tariffe di distribuzione ed ai costi di eventuali trasformazioni sulle utenze.

Art. 32 - Continuità e sicurezza del servizio

Il distributore, nello svolgimento delle attività di distribuzione, sarà tenuto a garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui alla direttiva 236/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In particolare, il distributore sarà tenuto a:

- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
- organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore sul posto entro ____ (_____) ore dalla segnalazione di presunti guasti o anomalie;
- compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
- disporre ed aggiornare costantemente la cartografia generale degli impianti gestiti, anche a mezzo del **Sistema Informativo Territoriale** di cui all'**art. 30**.

Art. 33 - Responsabilità

Nell'esecuzione dei servizi la Società Concessionaria avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo del servizio.

La Società Concessionaria è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose con totale sollievo per il concedente; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

La Società Concessionaria, a copertura dei rischi del servizio e per assicurare l'impianto stesso, stipula apposite polizze assicurative secondo quanto previsto all'**art.22**.

Le polizze devono essere annualmente aggiornate, sulla base dei dati ISTAT e degli ulteriori impianti realizzati e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza della Società, danno diritto di rivalsa nei confronti della Società stessa. In tal caso il Comune informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione la Società Concessionaria affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione e può essere fatto valere con la cauzione di cui al precedente **art.22**, salvo che la Società Concessionaria, dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art. 34- Oneri e responsabilità a carico dell'impresa

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati, la Società Concessionaria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dal Servizio Competente del Comune. La Società Concessionaria riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia di detti ordini e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta in facoltà della Società Concessionaria presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

La Società Concessionaria si impegna a proprie cure e spese a:

- a eseguire gratuitamente gli allacciamenti degli stabili di proprietà comunale o in uso al Comune.
- effettuare, su richiesta del Comune, su tutti gli immobili di proprietà comunale e in uso al Comune, tutti i controlli necessari, atte a garantirne la sicurezza. La Società Concessionaria è tenuta, in tal caso, a rilasciare anche per gli impianti interni apposita certificazione.
- provvedere alla fornitura e distribuzione di volantini e locandine, la cui stesura di testo deve essere proposta dalla Società Concessionaria concordata con il Servizio proposto. Per "distribuzione" di tale materiale informativo si intende:

- 1) trasmissione via fax del volantino a tutti gli Amministratori di condominio il cui elenco verrà fornito dal Servizio Manutenzioni;
 - 2) inserimento dello stesso volantino nella prima bollettazione di riferimento per tutti gli altri utenti;
 - 3) affissione delle locandine e/o volantini presso gli spazi di affissione comunale, previo assenso del Servizio Manutenzioni, i super-market, le biblioteche comunali, i centri per gli anziani, il Palazzo Municipale, il Centro Comunale di Raccolta Ingombranti, i bar, i negozi, le scuole, la ASL, le edicole, le farmacie, il Comando di Polizia Municipale, i Campi Sportivi.
- per tutta la durata del contratto, tale servizio deve essere reso ogni qualvolta vi siano modifiche di servizio, di orari, di zone e comunque ogni volta che per sciopero, festività non ricadenti la domenica o altro, il servizio non possa essere garantito anche solo parzialmente. La distribuzione deve avvenire non prima di un mese dalla data di modifica e/o sospensione e non nella settimana precedente alla stessa.
 - Al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la Società Concessionaria per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel contratto.
 - All'obbligo di comunicare al Comune ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. E' fatto obbligo, altresì, alla Società Concessionaria di denunciare al Servizio Manutenzioni e, ove il caso, al Comando di Polizia Municipale qualsiasi inconveniente, irregolarità e causa di impedimento riscontrati durante l'espletamento del servizio.
 - All'obbligo di sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere saranno in ogni caso da questa rimborsate.

La Società Concessionaria dovrà fornire al Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli schemi degli impianti e le planimetrie delle reti su supporto informatico C.A.D. così risultanti dalla situazione di fatto al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, con la specifica di suddivisione fra beni oggetto di cessione gratuita e quelli assoggettati a rimborso.

La Società Concessionaria, inoltre, si obbliga per l'intera durata del presente contratto, a porre in atto tutte le iniziative che rispondono ai principi fondamentali per la tutela dei cittadini al riguardo dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come previsto nel D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e successive modifiche, misure legislative, regolamentari ed amministrative che daranno piena effettività ai principi contenuti nella direttiva stessa.

La Società Concessionaria si obbliga, infine, a trasmettere al Comune, nello stesso termine

tutte le comunicazioni da effettuare all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ai sensi delle direttive della suddetta Autorità del 28/12/2000 n. 236 e 237 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Il distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, nonché di finanziare interventi volti all'innovazione tecnologica ed al miglioramento qualitativo del servizio, al fine di perseguire, in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 16 del D.Lgs. 164/2000, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso altresì la riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera.

Art. 36 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Il distributore, ogni qualvolta si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs. 164/2000, dovrà accertare, mediante personale specificamente qualificato, l'idoneità degli impianti post-contatore, ed in particolare che gli stessi siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento, per la tutela della pubblica incolumità.

Qualora i controlli di cui al precedente punto dovessero avere esito negativo o i clienti non concedano il permesso allo svolgimento degli stessi, il distributore dovrà negare o sospendere la fornitura del gas.

Il distributore sarà tenuto ad organizzare altresì il servizio di pronto intervento, predisponendo idonea organizzazione di mezzi e personale, al fine di garantire la presenza di un operatore entro ____ (_____) ore dalla richiesta di intervento da parte degli utenti.

Art. 37 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Come accennato al precedente Art. 30, il distributore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alla richiamata Direttiva 47/2000.

Art. 38 - Attività di dispacciamento

Il distributore, in virtù dell'Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, è tenuto a svolgere, nell'ambito territoriale dallo stesso servito, l'attività di dispacciamento della rete di distribuzione, indi dovrà elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all'utilizzazione ed all'esercizio coordinato delle attività di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti dallo stesso gestiti.

Sezione II – Aspetti economici e diritto utenti

Art. 39 - Corrispettivo al Comune

La Società Concessionaria si impegna a corrispondere per tutta la durata del contratto al Comune un canone annuo di concessione calcolato moltiplicando l'importo di ____ (____)

centesimi di € per i metri cubi distribuiti annualmente a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso e consumo, nel territorio comunale (compreso quanto distribuito per le utenze in deroga ed i consumi pubblici).

Il canone verrà erogato al Comune entro il 7 aprile di ogni anno e sarà calcolato sulla base dei m3 di gas distribuiti nell'anno immediatamente precedente.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Comune di _____, tramite la Tesoreria Comunale c/o _____. La Società Concessionaria avrà cura di trasmettere mediante R.R. al Comune, contestualmente alla effettuazione del bonifico, attestazione da parte dell'Istituto di Credito della data e importo del suddetto bonifico. Dovrà, altresì, allegare a tale attestazione una specifica indicante il periodo cui il bonifico si riferisce e l'entità dei mc di gas sul quale l'importo è stato calcolato.

Nel caso di ritardo nella corresponsione delle somme sulle stesse matureranno gli interessi legali dal giorno successivo alla data fissata per il pagamento.

L'importo del canone di concessione annuale sarà assoggettato ad IVA e quindi debitamente fatturato dal Comune entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della attestazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Alla fine di ogni anno la Concessionaria fornirà al Comune (entro il febbraio dell'anno successivo) il calcolo del canone di concessione accompagnato dalla documentazione ufficiale certificata comprovante l'entità dei mc. di gas distribuiti (fatture emesse alle Società di vendita, letture misuratori, cabine I° salto).

La Società Concessionaria si impegna a corrispondere al Comune una tantum quale canone anticipato l'importo di € _____ + IVA, da versare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, previa la presentazione di fattura.

L'importo di € _____ (_____) centesimi di € utilizzato quale moltiplicatore per il calcolo del canone di concessione, sarà assoggettato a rivalutazione ISTAT sulla base delle variazioni dell'indice nazionale relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate nel dicembre di ogni anno, rispetto al dicembre dell'anno immediatamente precedente.

In prima applicazione per l'anno 200_ , il canone da corrispondersi, all'atto della sottoscrizione del contratto, sarà calcolato sul totale dei mc distribuiti nell'anno precedente, moltiplicati per l'importo in centesimi di €/mc d'offerta. Il Totale così ottenuto sarà debitamente assoggettato alla rettifica in relazione all'effettivo periodo di gestione che si realizzerà nel 200_ , secondo il concetto del "pro-die".

Art. 40 – Allacciamento delle utenze e relativi oneri

La Società Concessionaria dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore incluso, secondo razionali criteri di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano stipulato con la Società Concessionaria un regolare rapporto di Utenza.

L'utilizzatore dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

Per la realizzazione delle predette opere (presa stradale derivata dalla condotta principale e sue eventuali derivazioni, eventuali colonne montanti con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione, tronchetti trasversali con attacco per misuratori, fornitura e posa misuratori) la Società Concessionaria potrà richiedere il versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto determinato dal Regolamento di utenza, sub b).

Per l'allacciamento di edifici di proprietà o gestiti dal Comune, adibiti a servizi pubblici, non verrà richiesto alcun contributo di allacciamento, e pertanto, le opere necessarie saranno eseguite gratuitamente.

Il Comune avrà sempre facoltà di verificare la congruità degli importi richiesti.

A tal fine è riconosciuto al Comune il diritto di accedere a tutti gli atti della Società dietro semplice richiesta.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti di utenza dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Società Concessionaria o da Imprese qualificate da essa autorizzate.

Art. 41 - Somministrazione del gas

I rapporti intercorrenti fra la Società Concessionaria e l'utilizzatore sono disciplinati dal "Regolamento di utenza, sub b)" allegato al presente Contratto di cui fa parte integrante.

Detto "Regolamento" potrà essere aggiornato dalla Società Concessionaria in accordo con il Comune nel corso della concessione per tenere conto di nuove eventuali situazioni.

Una copia del Regolamento di utenza, sub b) vigente dovrà essere consegnata all'atto della stipulazione del contratto di distribuzione.

La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti a verifica governativa prescritta dalla legge, saranno del calibro che la Società Concessionaria riterrà adeguato alle singole forniture.

Art. 42 - Tariffe

Gli oneri di distribuzione verranno compensati con tariffe determinate secondo la

metodologia stabilita dalle disposizioni legislative, regolamentari e in generale prescrittive vigenti.

Dovranno essere applicate unicamente tariffe elaborate singolarmente e specificatamente per il solo esercizio del Comune. In caso di interconnessione di reti con altri impianti limitrofi, la tariffe conseguenti potranno essere applicate solo ed unicamente se risulteranno più convenienti per l'utilizzatore.

Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la determinazione delle tariffe, la determinazione delle nuove tariffe con una specifica regolamentazione degli aggiornamenti, verrà definita con amichevole trattativa tra le Parti. In mancanza di accordo, tale compito sarà demandato al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 61 .

Il 1° dicembre di ogni anno la Società Concessionaria, dovrà preventivamente comunicare al concedente le tariffe da applicare in base al presente articolo per l'anno successivo.

La comunicazione di cui al comma precedente è dovuta anche per eventuali modifiche da applicare alle tariffe nel corso dell'anno per adeguamento a atti dell'Autorità di Vigilanza. In tal caso la comunicazione al Comune dovrà essere data almeno 15 (quindici) giorni prima della sua applicazione.

Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere fornite anche all'utenza.

Alle tariffe andranno aggiunte le imposte governative e le addizionali previste dalla legge.

Il Comune può richiedere alla Società Concessionaria l'applicazione, nel corso del contratto, di una quota aggiuntiva non superiore all'uno per cento delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili.

Il Comune destina i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 118, del 23 maggio 2000, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

Il Comune trasmette annualmente all'Autorità di vigilanza per l'energia elettrica e per il gas un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati.

La Società Concessionaria notifica all'Autorità suddetta le richieste pervenute dai comuni ed applica le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorità, per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun Comune.

Le quote aggiuntive non superiori all'1 (uno) per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al

precedente comma 8, sono rimosse dalla Società Concessionaria mediante aggiunta alle quote variabili delle opzioni tariffarie, determinate ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237 del 28/12/2000 dell'Autorità di vigilanza per l'energia elettrica e per il gas, di un'ulteriore quota, espressa in €/MJ, pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per l'energia distribuita nell'anno base.

Art. 43 - Diritti degli utenti

L'utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei servizi, allegata al presente atto **sub c)**, nonché delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 164/2000 e alla Direttiva 47/2000 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

Art. 44 - Servizio di reperibilità

La Società Concessionaria è tenuta a fornire un servizio ininterrotto di reperibilità 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno, garantendo il raggiungimento del luogo della chiamata entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) minuti primi dalla chiamata.

A tal fine dovrà preventivamente essere comunicato al Comune all'inizio del contratto il numero di reperibilità. Dello stesso dovrà essere data idonea informazione anche a tutti gli utenti, tramite volantini o altro idoneo mezzo da concordare con il concedente. La stessa forma di pubblicità dovrà essere tempestivamente, almeno 3 (tre) giorni prima, data ad eventuali modifiche.

Art. 45 - Personale in servizio e suo trattamento

La Società Concessionaria è obbligata:

- ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi e a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge 55/90 e succ. mod. La Società Concessionaria deve provvedere, inoltre, ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi. La Società Concessionaria deve far pervenire al Comune ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni previdenziali e contributive;
- all'assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine del corretto ed efficace espletamento del servizio;
- alle spese di vestiario per il personale; il personale deve indossare una divisa fornita a cure e spese dell'impresa, di modello approvato preventivamente dal Comune, da indossare sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di servizio. Il personale durante l'espletamento del servizio nell'ambito comunale, deve sempre tenere in modo visibile sull'uniforme una targhetta di identificazione leggibile munita

di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavori alle dipendenze dell'impresa. In relazione alle condizioni meteorologiche la Società Concessionaria deve provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento del servizio;

- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche e a verificarne il corretto utilizzo;
- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. La Società Concessionaria deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte delle eventuali imprese esecutrici degli interventi di cui agli artt. 14 e 15 nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme restando le responsabilità civili e penali della stessa impresa. Il fatto che la subconcessione sia stata autorizzata non esime la Società Concessionaria dalla suddetta responsabilità.

Il personale della Società Concessionaria deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

Il personale della Società Concessionaria deve mantenere in servizio un contegno corretto.

Il coordinamento del personale deve essere garantito da un responsabile della Società Concessionaria con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Il responsabile è diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere presente sul territorio dal lunedì al sabato. Il responsabile deve attenersi a tutte le indicazioni del Comune, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati.

Il suddetto responsabile è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dalla Società Concessionaria, nelle giornate in cui, essendo in atto un servizio sul territorio, lo stesso venga a mancare. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato al Settore LLPP e Manutenzioni.

L'addetto al coordinamento, o il suo sostituto, di cui ai commi 5° e 6° deve garantire l'immediata reperibilità dalle ore 8,00 alle ore 20,00 mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico della Società Concessionaria, come ad esempio cellulare.

L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 494/96, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono a carico della Società Concessionaria ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nell'esecuzione dei servizi si rimanda a quanto esposto nel D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. n. 494/1996 e succ.mod. (per i cantieri temporanei), e nelle altre normative di settore.

La Società Concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza delle norme previste nel presente articolo anche da parte dell'impresa di cui la stessa dovesse avvalersi.

Titolo VI - Attività di controllo dell'impianto di distribuzione e conseguenze per inadempimenti

Art. 46 - Obblighi dell'Ente Concedente

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, l'Ente concedente dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza di programmazione e controllo delle attività svolte dal distributore.

In particolare, l'Ente potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulle rete e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il distributore.

Dovrà, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, svolgendo ogni attività di impulso e vigilanza a tal fine necessaria.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente contratto di servizio e che comunque il servizio sia svolto in conformità del disposto delle delibere n. 47/2000 e 236/00 emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per le competenze specifiche del distributore.

Art. 47- Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune si riserva il diritto di controllare che gli investimenti e gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente Contratto, che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste e che le tariffe praticate dalla Società Concessionaria siano quelle fissate in base all'Art. 42 del presente Contratto e comunque conformi alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.

La Società Concessionaria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Comune. dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

Art. 48 - Responsabile del contratto

Il Responsabile del Contratto è il Responsabile del Settore/Servizio cui afferisce il Servizio

La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà al Servizio _____ per tutto il periodo di affidamento in concessione, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei.

Il Servizio _____ potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua insindacabile discrezione e giudizio, l'ispezione della sede

amministrativa e delle documentazioni relative ai consumi di gas nel territorio comunale, alle tariffe nello stesso applicate e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nei suoi allegati, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalità del controllo la Società Concessionaria è obbligata a fornire al personale del Servizio _____ tutta la collaborazione necessaria.

Il Servizio _____, per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto del contratto, potrà essere coadiuvato dalla Polizia Municipale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune.

Art. 49 - Oneri dell'Ente Concedente - Risarcimento danni

Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas, il Concedente assumerà presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo suolo e sottosuolo stradale. Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate, per esigenze del Concedente, saranno attuati con oneri a carico del Concedente stesso.

Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimità delle reti gas, il Concedente, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo

- di assumere presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- di preavvisare la Concessionaria dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
- di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli.

La Concessionaria avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente almeno dieci giorni lavorativi liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti salvi i casi di forza maggiore e per ricerca o riparazione di fughe, nei quali oasi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente. Tenuto conto delle caratterizzazioni del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, la Concessionaria, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad essa competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:

- servizio ininterrotto di reperibilità di personale specializzato, nell'arco delle 24 ore, sia in giornata feriali che festiva;
- impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità;
- controllo sistematico, periodico e programmato di tutta la rete con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica e verifica dell'isolamento delle condotte stradali se previsto.

Art. 50 - Rappresentanza della Concessionaria

Per tutta la durata del contratto la Società Concessionaria è tenuta ad assumere un domicilio comprensivo di sede uffici, valido a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico - logistici nel Comune di _____, o nelle immediate vicinanze (nel raggio massimo di 15 (quindici) Km), al fine di garantire un ufficio cui gli utenti possano rivolgersi per le pratiche di allacciamento gas, per informazioni e per svolgere tutte le pratiche amministrative in generale, nonché per assicurare una immediata reperibilità.

La sede della Società Concessionaria deve essere articolata nei seguenti locali:

- ufficio dotato di fax, telefono e segreteria telefonica sempre in funzione nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore giornaliere e tutti i giorni della settimana, con sportello per ricevimento del pubblico con orari da concordarsi con il Comune prima dell'attivazione del servizio;
- magazzino per materiale e attrezzature varie;
- spogliatoi e servizi igienici per il personale. I suddetti locali devono essere preventivamente autorizzati tramite tutti i provvedimenti previsti da vigenti leggi e regolamenti.

Art. 51 - Sospensione della fornitura da parte del Soggetto Fornitore

In caso di sospensione temporanea di erogazione del gas naturale da parte del Soggetto Fornitore che non dipenda da inadempienza della Società Concessionaria, detta Società dovrà trovare una soluzione alternativa in modo che l'utenza possa avere la somministrazione del gas.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore a un anno, anche per cause non imputabili alla Società Concessionaria, il presente contratto si intende risolto; in tale ipotesi l'intero impianto dovrà essere consegnato al Comune.

Il previsto rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 164/2000 sarà dovuto solo ed unicamente se la durata della gestione è risultata inferiore al 50% (cinquantapercento) della durata contrattuale prevista.

Art. 52 - Sospensione del servizio

Il servizio in concessione non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, il Comune, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti direttamente o indirettamente, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sulla Società Concessionaria per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli **artt. 54 e 56**.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art.340 c.p., il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero la Società Concessionaria deve Impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/06/90 n° 146 e succ. mod. per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico della Società Concessionaria, di informazione agli utenti secondo le tempistiche e le modalità di cui all'**art.34 comma 2**, e del Regolamento di utenza, sub b), con la quale comunicare la data di sospensione, la data di recupero e/o di ripresa totale del servizio e il tipo di servizio in sospensione.

Art. 53- Trasferimento della concessione e modifiche societarie.

La Società Concessionaria non potrà cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Comune.

Le variazioni soggettive della Società Concessionaria, ivi comprese le cessioni di eventuali quote azionarie in misura superiore al 30% rispetto alle intestazioni certificabili alla data dell'affidamento della concessione, devono essere preventivamente segnalate al Comune.

Dette variazioni, se ritenute incidenti sulla causa fiducia e pregiudizievoli al corretto espletamento del servizio, ferma la possibilità di risoluzione del rapporto, abilitano alternativamente il Comune a richiedere eventuali e specifiche garanzie di ordine economico e patrimoniale volte ad assicurare l'idoneo svolgimento del servizio.

Art. 54- Risoluzione del contratto

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al successivo **art. 56** nei seguenti casi:

- qualora la Società Concessionaria per sua grave negligenza dia motivo di non avvio del servizio, oltre il termine di 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato dal Comune;
- nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte della Società Fornitrice protratta per un periodo superiore a un anno, anche per cause non imputabili alla Società Concessionaria, ai sensi dell'**art. 51 comma 2** del presente contratto;
- ripetuta (tre volte) inosservanza, debitamente contestata, dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e successive misure legislative regolamentari ed amministrative che daranno piena effettività ai principi contenuti nella direttiva stessa;
- mancata realizzazione parziale o totale degli investimenti di cui al progetto previsto **all'art. 26** del presente Contratto;
- mancata integrazione o ricostituzione, nel caso di escussione totale o parziale, della cauzione definitiva nel termine di cui all'**art. 22**;
- qualora le penali computate a norma dell'**art. 56** superino il 10% dell'importo contrattuale annuo;
- nel caso in cui il concessionario trasferisca a terzi il presente contratto in violazione a quanto previsto nell'**art. 53**;
- nel caso di applicazione agli utilizzatori di prezzi superiori a quelli indicati nel Regolamento di utenza, sub b) e degli aggiornamenti debitamente autorizzati dal Comune;
- nel caso di ripetute contestazioni (minimo 5) da parte del Comune per inosservanza della normativa prevista per le manomissioni di suolo pubblico a garanzia del ripristino a regola d'arte delle strade e/o aree manomesse;
- in tutti i casi di grave inosservanza della normativa prevista in tema di sicurezza dalla legge n. 626/94 e D.Lgs. 494/96, nonché da specifici atti del Comune in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire;
- nel caso di rifiuto o grave ritardo (più di un mese) da parte della Società Concessionaria nell'esecuzione di lavori di estensione o potenziamento della rete di cui all'**art. 27**;

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società Concessionaria che, ricevutola potrà presentare controdeduzioni nel termine di 5 gg. (cinque), decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali. La Società Concessionaria dovrà garantire la continuità del servizio fino alla consegna dello stesso a nuovo gestore.

In caso di risoluzione del contratto il Comune entrerà in possesso di tutti gli impianti, anche di quelli realizzati dalla Società Concessionaria, ai sensi del precedente **art. 26, comma 3** senza corrispettivo alcuno alla stessa.

Art. 55- Cause di decadenza

La cessazione dell'attività, il fallimento, lo scioglimento della società, gli atti di sequestro e pignoramento a carico della Società Concessionaria o della capogruppo, in caso di A.T.I.,

l'inosservanza nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei confronti del personale dipendente dalla Società Concessionaria, e in generale il venir meno dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione.

Nel caso di A.T.I., il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza dal contratto e l'incameramento della cauzione, a giudizio insindacabile del Comune.

La decadenza dal contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società Concessionaria che, ricevutola dovrà garantire la continuità del servizio fino alla consegna dello stesso a nuovo concessionario.

In caso di decadenza dal contratto, il Comune entrerà in possesso di tutti gli impianti, anche di quelli realizzati dalla Società Concessionaria ai sensi dell'**art. 26, comma 3°** senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Art. 56 - Penali per inadempimenti

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti la Società Concessionaria, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o dagli utenti a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità, dell'importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempienza e del ritardo nell'adempimento, come di seguito riportato:

- Euro 50,00 (cinquanta/00) nel caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale del servizio oggetto della concessione, senza preavviso al Comune e/o agli utenti non dovuta a cause di forza maggiore imprevedute e imprevedibili, protratta per un periodo non superiore alle ore 2 (due). In tal caso la penale sarà aumentata di ulteriori Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo superiore alle 2 (due);
- Euro 100,00 (cento/00) per il non rispetto, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n° 146 e succ. mod. per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) nel caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di informazione al Comune e agli utenti secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente **art. 27 comma 10**;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) nel caso di mancata realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dopo 2 (due) contestazioni fatte dal Comune;
- Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione al concedente delle tariffe da applicare per l'anno successivo, ovvero dei suoi aggiornamenti in corso di anno, rispetto ai termini previsti nell'**art. 42** per l'anno successivo;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo nell'esecuzione degli interventi nel termine di cui all'**art. 44**, su richiesta dell'utente o nel caso di inosservanza dell'obbligo di reperibilità;

- Euro 500,00 (cinquecento/00) nel caso di violazione della disposizione dell'**art. 34 comma 1**;
- Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella disposizione di volantini e locandine di cui all'**art. 34 comma 2°** ;
- Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni settimana di ritardo nella fornitura della documentazione prevista dall'**art. 34 comma 3°**;
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso di contestazioni da parte del Comune di non osservanza della normativa prevista per le manomissioni del suolo pubblico a garanzia del ripristino a regola d'arte delle strade o aree manomesse, o della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità dei cittadini;
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni settimana di ritardo segnalata dagli utenti nell'esecuzione degli interventi di allacciamento rispetto alla tempistica indicata nel Regolamento di utenza, sub b) allegato al presente contratto;
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni settimana di ritardo nell'inizio o nell'esecuzione dei lavori di potenziamento o estensione della rete gas ai sensi del precedente **art. 26**;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) per qualsiasi inosservanza della deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 46, n. 236 e n. 237 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) nel caso di mancata trasmissione al Comune delle comunicazioni di cui al precedente **art. 34, comma 5**;

Per eventuali inadempimenti non previsti nel precedente comma 1° si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni inadempimento contestato dal Comune.

Le penali di cui ai precedenti commi sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla quale la Società Concessionaria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa.

Il Comune procede al recupero delle penali, mediante escussione della cauzione prevista nel precedente **art. 22** ovvero mediante compensazione diretta con le somme dovute dal concedente al concessionario a qualsiasi titolo.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Società Concessionaria regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune ha la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore, ove la tipologia dell'inadempimento lo consenta, e fare eseguire d'ufficio a spese della Società Concessionaria, i lavori necessari per il regolare adempimento del servizio o per l'estensione o potenziamento degli impianti, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune, nonché l'eventuale facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 57 - Recesso

Resta salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore della Società Concessionaria delle spese sostenute e delle prestazioni eventualmente eseguite.

Il recesso deve essere comunicato alla Società Concessionaria mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione.

In tale ipotesi l'intero impianto dovrà essere immediatamente consegnato al Comune, salvo l'applicazione del successivo **art. 59**.

Titolo VII – Provvedimenti per il rinnovo della concessione

Art. 58 – Iniziative a carico del Concedente

In virtù dell'Art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, nella fattispecie applicabile, il Concedente avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento e quindi a far data dal _____, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio pubblico.

Art. 59 - Devoluzione degli impianti a fine Contratto

Alla scadenza del servizio di distribuzione, l'Ente concedente acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, in virtù dell'Art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al distributore subentrante alle condizioni di cui all'art 14, comma 8, del decreto 164/2000.

Il distributore uscente non godrà del diritto di ritenzione degli impianti ex art. 1152 Cod. Civ., al contrario, a mente dell'art. 14, comma 9, del decreto 164/2000, dovrà trasferire la disponibilità degli impianti al distributore subentrante all'atto del pagamento di quanto ad esso distributore è dovuto ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto pagamento.

Il distributore uscente, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento ed ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell'esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti sostenuti, al fine di definire l'esatto importo degli oneri gravanti sul gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara.

Il distributore uscente, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

Gli impianti di cui all'**art. 26** (ad esclusione di quelli di cui al comma 3°) diverranno di proprietà del Comune a fine contratto senza indennizzo o rimborso alcuno.

Gli impianti di cui all'**art. 26 comma 3°** diverranno di proprietà del Comune a fine contratto previo rimborso della somma quantificata.

Eventuali impianti o estensioni di rete o manufatti in genere realizzati senza la preventiva autorizzazione del Comune non daranno, comunque, diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario.

Alla scadenza del contratto la Società Concessionaria dovrà, comunque, consegnare l'impianto esistente indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

La Società Concessionaria dovrà rendere al Comune un impianto autonomo ed efficiente secondo la normativa vigente alla scadenza, senza che siano necessari interventi da parte del Comune. Ciò vale anche ed in particolare nell'ipotesi che la Società Concessionaria collegasse tra loro più impianti limitrofi.

L'onere per lo scollegamento dell'impianto per rendere autonoma la rete comunale o parte di essa, dovrà essere a carico della Società Concessionaria ed i lavori dovranno essere terminati l'anno antecedente la scadenza del Contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora risultasse da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione, ordinaria e straordinaria, la Società Concessionaria dovrà versare al Comune un corrispettivo per la loro sistemazione.

In mancanza sarà facoltà del concedente escutere l'importo corrispondente alla cauzione di cui all'**art. 22**, nonché per la parte eventualmente eccedente procedere al recupero coattivo di quanto dovuto.

La Società Concessionaria, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al Comune.

Titolo VIII – Disposizioni generali

Art. 60 - Contributi pubblici - Registro

La Concessionaria, qualora ottenga sulla base di leggi presenti e future da parte di Enti pubblici contributi per la realizzazione dell'impianto o il suo estendimento a parte di esso in conto capitale, istituisce e tiene un apposito registro, vistato ad ogni suo aggiornamento dal Concedente, in cui risulta l'importo delle opere costruite mediante i contributi erogati dagli Enti pubblici.

Sullo stesso registro saranno pure elencate le modifiche, le sostituzioni apportate agli impianti di cui sopra nonché i suoi estendimenti e per la esecuzione delle quali la Concessionaria dovrà dare opportuna comunicazione al Concedente.

Su tale registro saranno annotati, durante l'intera durata della Concessione, tutti quei provvedimenti di carattere economico-finanziario di cui si dovrà tener conto allorquando si deve provvedere al suo rinnovo; si annoteranno le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori di primo impianto e dei vari estendimenti reti effettuati, le penali applicate alla

Concessionaria, le spese ad essa imputate con avvenuto o meno relativo pagamento, gli eventuali premi per accelerazione lavori, etc.

La eventuale concessione di contributi pubblici in misura superiore rispetto ai valori assunti nel piano di fattibilità economica finanziaria non costituirà pertanto giusta causa per modificare le condizioni della presente convenzione a favore del Concedente in quanto il Concessionario, terrà conto unicamente degli investimenti realizzati con mezzi propri in sede di restituzione degli impianti

Di tutto quanto riportato nel suddetto Registro, opportunamente rivalutato ai tassi legali correnti, si terrà in debito conto allorquando si procederà al rinnovo della Concessione per l'esatta definizione delle somme da corrispondere al concessionario uscente.

Art. 61 – Competenza arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di cui all'Art. 32 della Legge n. 109/94 e ss.mm.ii. e all'art. 150 del Regolamento. Il Collegio Arbitrale avrà sede presso sezione regionale dell'Osservatorio sui Lavori Pubblici in _____ e sarà composto da 3 membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti, mentre uno, avente funzione di Presidente, sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l'arbitro di propria designazione. Nei giorni successivi la controparte resistente avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l'arbitro di propria designazione. Qualora una delle parti o entrambe non provvedesse alla designazione del proprio arbitro vi provvederà il Presidente del tribunale di _____ ai sensi dell'art. 810, comma 2, del CPC. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale in osservanza delle norme al proposito dettate dal Codice di Procedura Civile agli art. 806 e seguenti. Le spese sia per il Presidente del Collegio Arbitrale, che sarà comunicato dalla Camera Arbitrale, che degli altri due arbitri cadono a carico del Concessionario.

Art. 62 – Spese contrattuali

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente Contratto, sono a totale ed esclusivo carico del Distributore.

Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in Euro _____.

Essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad I.V.A., il distributore richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Tutte le spese del contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) e conseguenti al presente atto sono a totale carico della Società Concessionaria.

Art. 63 – Domicilio

Per gli effetti del presente contratto, il Distributore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso apposito ufficio sito nel Comune di _____ secondo quanto all'art.50.

Art. 64 – Rinvio normativo

Per quanto non regolato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti leggi ed in particolare, per quanto concerne la costruzione della rete, alla legge 11.02.94 e ss.mm.ii., al titolo VIII del D.P.R. 24 dicembre 1999, n. 554, e ss.mm.ii. prevalenti rispetto ad ogni altra norma, per quanto concerne la gestione al D.Lgs. n. 164/2000, alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47-236-237/2000 e n. 229/2001 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è prevalente rispetto agli altri elaborati contrattuali. Qualora si riscontri la nullità di una clausola della presente convenzione, detta nullità si intenderà relativa alla sola clausola e non all'intero atto.

Le parti concordano sulla necessità di ridefinire gli aspetti normativi ed economici del presente contratto e suoi allegati nell'eventualità che gli stessi non risultassero compatibili con gli emanandi documenti di cui al D. Lgs. 164 del 20.06.2000 e succ. mod. e demandati per competenza all'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Le condizioni fissate dagli emanandi futuri documenti devono considerarsi clausole minime non derogabili: migliori condizioni previste dal Contratto di servizio e dal Regolamento di utenza, sub b) e degli altri documenti al presente atto allegati, dovranno essere mantenute ed integralmente applicate.

La Società Concessionaria è obbligata ad osservare ed applicare le direttive sulla “trasparenza dei documenti e sulla qualità commerciale dei servizi gas” di cui alle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 47 del 2/3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli altri atti o direttive dalla stessa emanati e in generale ad osservare, per quanto non già disciplinato nel presente contratto, il D.Lgs. n. 164/2000, la normativa in materia di pubblici servizi e in generale tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia ed emanande;

Art. 65- Rinvio dinamico

Le norme del presente contratto si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali o regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente contratto, si applica la norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 66 - Indice

Introduzione

Art. 1 - Affidamento della Concessione

Titolo I - Oggetto del contratto e durata

Art. 2 - Oggetto del contratto

Art. 3 - Durata della Concessione

Titolo II - Attività di progettazione dell'impianto di distribuzione

Art. 4 - Progettazione definitiva della rete di distribuzione

Art. 5 - Progettazione esecutiva della rete di distribuzione

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto di Concessione o di servizio

Titolo III - Attività di costruzione dell'impianto di distribuzione

Art. 7 - Realizzazione impianto di distribuzione

Art. 8 - Normativa di riferimento

Art. 9 - Dichiarazioni Concessionaria

Art. 10 - Obblighi della Concessionaria in fase di costruzione

Art. 11 - Subappalto

Art. 12 - Sospensioni lavori

Art. 13 - Garanzie dei lavori

Art. 14 - Definizioni

Art. 15 - Avanzamento lavori

Art. 16 - Prezzo chiuso

Art. 17 - Direzione Lavori

Art. 18 - Collaudo

Art. 19 - Controversie

Art. 20 - Programma Lavori

Art. 21 - Avviamento all'esercizio

Art. 22 - Copertura assicurativa

Titolo IV - Attività di manutenzione dell'impianto di distribuzione

Capo I - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 23 - Definizioni

Art. 24 - Manutenzione dell'impianto

Capo II - Ampliamenti rete

Art. 25 - Allacciamenti

Art. 26 - Estendimenti

Art. 27 - Modalità di esecuzione dei lavori

Art. 28 - Proprietà aree, servitù di passaggio ed altri diritti reali. Occupazione di suolo e sottosuolo.

Art. 29 - Obblighi del Comune

Titolo V – Attività di gestione dell'impianto di distribuzione

Sezione I – Modalità di erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio

Art. 30 - Obblighi del distributore

Art. 31 - Caratteristiche del gas

Art. 32 - Continuità e sicurezza del servizio

Art. 33 - Responsabilità

Art. 34 - Oneri e responsabilità a carico dell'impresa

Art. 35 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Art. 36 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Art. 37 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Art. 38 - Attività di dispacciamento

Sezione II – Aspetti economici e diritto utenti

- Art. 39 - Corrispettivo al Comune
- Art. 40 - Allacciamento delle utenze e relativi oneri
- Art. 41 - Somministrazione del gas
- Art. 42 - Tariffe
- Art. 43 - Diritti degli utenti
- Art. 44 - Servizio di reperibilità
- Art. 45 - Personale in servizio e suo trattamento

Titolo VI – Attività di controllo dell'impianto di distribuzione e conseguenze per inadempimenti

- Art. 46 - Obblighi dell'Ente Concedente
- Art. 47 - Vigilanza e controllo del Comune
- Art. 48 - Responsabile del contratto
- Art. 49 - Oneri dell'Ente Concedente – Risarcimento danni
- Art. 50 - Rappresentanza della Concessionaria
- Art. 51 - Sospensione della fornitura da parte del Soggetto Fornitore
- Art. 52 - Sospensione del servizio
- Art. 53 - Trasferimento della concessione e modifiche societarie
- Art. 54 - Risoluzione del contratto
- Art. 55 - Cause di decadenza
- Art. 56 - Penali per inadempimenti
- Art. 57 - Recesso

Titolo VII – Provvedimenti per il rinnovo della Concessione

- Art. 58 - Iniziative a carico del Concedente
- Art. 59 - Devoluzione degli impianti a fine contratto

Titolo VIII – Disposizioni generali

- Art. 60 - Contributi pubblici - Registro
- Art. 61 - Competenza arbitrale
- Art. 62 - Spese contrattuali
- Art. 63 - Domicilio
- Art. 64 - Rinvio normativo
- Art. 65 - Rinvio dinamico
- Art. 66 - Indice

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di **n. 66** articoli e n. __ facciate. E' stata data lettura alle parti che lo confermano integralmente sottoscrivendolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

LA CONCESSIONARIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____